



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 01/10/2001**

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 31 del 14.2.92

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO

PROVINCIA DI FOGGIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE VIGENTE, CONSEGUENTI  
L'ADEGUAMENTO AL T.U.E.L. DI CUI AL D.LGS. 1870872000 N. 267

Delibera consiglio comunale n. 27 del 29/06/2001

- la lettera a) e la lettera c) del comma 10 dell'art. 2, sono sostituite dalle seguenti:

"a) riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) del D.l.gs 30 103/2001 n. 165. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata adeguatamente".

"c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica; adotta, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30/03/2001, tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica".

- il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"1. Nel palazzo civico è assicurato un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti".

- il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 30/08/2000 e corrispondenti ai bozzetti allegati che formano parte integrante del presente Statuto.

Lo stemma è "d'azzurro, alla lettera maiuscola R d'oro, accompagnata da due gigli dello stesso, uno a destra l'altro a sinistra, sormontata dalla stella di sei raggi, d'argento, accompagnata in punta dal monte alla tedesca di tre vette, di argento, uscente dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

Il Gonfalone è "drappo giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul drappo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

- il comma 8 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

"8. Il consiglio verifica l'attuazione di detto programma nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 67".

- il comma 2 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale maggiore con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 267/2000".

- i commi 1 e 2 dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

"1.1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".

- il comma 1 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

"1. La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero massimo di quattro assessori, compreso il vicesindaco".

- Le lettere e), f), l), m), n), o), p). del comma 3 dell'art. 19 sono sostituite con le seguenti:

l) dispone in materia di liti, contenziosi, procedimenti giudiziari, autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e nomina il difensore;

m) approva transazioni;

n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi".

- Allo stesso comma 3 dell'art. 19 è aggiunta la seguente lettera q:

q) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente.

- le lettere a), l), m) del comma 1 dell'art. 21, sono sostituite dalle seguenti:

"a) ha la rappresentanza generale dell'ente, compresa quella di stare in giudizio previa autorizzazione della giunta;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

m) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri, eventualmente indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

"In mancanza di personale di qualifica dirigenziale le relative funzioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi".

- le lettere a), c), del comma 3 dell'art. 27 sono sostituite dalle seguenti:

"a) svolge compiti, di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio e dei responsabili delle unità organizzative di vertice nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative di vertice e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato un direttore generale;"

- il comma 3 dell'art.28 è abrogato.

- i commi n. 4 e n. 5 dell'art. 28 prendono rispettivamente il n. 3 e n. 4.

- il comma 6 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

- il comma 3 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 35 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165".

- l'art. 32 è sostituito dal seguente:

"Art.32

Forme di gestione

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

3. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente."

- Sono introdotti i seguenti articoli 34, 35, 36 e 37:

Art. 34

Istituzione

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina altresì: la dotazione organica di personale e

l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

6. Il regolamento disciplina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e loro ulteriori requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica nonché le modalità di funzionamento.

#### Art.35

Modalità di nomina, designazione e revoca  
dei rappresentanti del Comune presso  
Enti e degli amministratori  
di Aziende ed Istituzioni

1. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti nonché degli amministratori di aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività.

#### Art. 36

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

#### Art. 37

Gestione associata dei servizi  
e delle funzioni.

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana del Gargano, la Provincia e la Regione Puglia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

- gli articoli 38, 39, 40 e 41 vengono eliminati e gli articoli 42 e 43 prendono rispettivamente il n. 38 e 39.

- l'art. 44 è sostituito con il seguente art.40:

#### Art. 40

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, secondo i

principi e le modalità di cui agli articoli 147, 196, 197 e 198 del D.lgs. 267/2000.

- l'art. 45 è sostituito con il seguente art. 41:

Art. 41

Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

2. Il Comune si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma previsti dalla normativa vigente in materia per conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati e per definire ed attuare opere ed interventi che richiedano azioni integrate e coordinate con altri enti.

- gli articoli 46, 47, 48 prendono rispettivamente i numeri 42, 43 e 44.

- il comma 2 dell'art.48 così come rinumerato 44 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 43 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti".

- gli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69, prendono rispettivamente il numero 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

- Il comma 1 dell'art. 49, rinumerato 45, è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività."

- il comma 2 dell'art. 54, rinumerato n. 50, è sostituito dal seguente:

"2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art.49 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato".

- il comma 1 dell'art. 56, rinumerato n. 52, è sostituito dal seguente:

"1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 55, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali".

- il comma 1 dell'art. 63, rinumerato n. 59, è sostituito dal seguente:

"1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei

soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie di documenti amministrativi richiesti nei modi e con i limiti previsti nell'apposito regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo".

- il comma 4 dell'art. 66, rinominato n. 62, è sostituito dal seguente:

"4. iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del presente statuto".

- l'art. 67, rinumerato 63, è sostituito dal seguente:

Art.63

Modifiche dello Statuto - Rinvio

Le modifiche statutarie sono disciplinate dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- il comma 4 dell'art.68, rinumerato n. 64, è sostituito dal seguente:

"4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e commi 2 e 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità".

- l'art. 69, rinumerato n. 65, è sostituito come segue:

Art.65

Norme transitorie e finali

1. Il consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

2. Lo statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.